



Università per Stranieri di Siena

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA

Il presente contratto disciplina e tutela il rapporto di lavoro ed il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo indeterminato di cui all'art. 4 della Legge 21.06.1995 n. 236, in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena.

Le disposizioni contenute nel presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2005 e avranno scadenza per la parte economica il 31 dicembre 2006 e per la parte normativa il 31 dicembre 2008. Le parti si impegnano affinché sia possibile in futuro parificare le diverse figure attualmente impegnate nell'insegnamento dell'italiano a stranieri armonizzandone e valorizzandone il patrimonio di esperienza e professionalità.

Il presente contratto sostituisce ad ogni effetto ogni precedente contratto integrativo.

Alla scadenza economica successiva si applica l'Indennità di Vacanza Contrattuale fino a nuovo accordo.

Art. 2

PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI

1. Il personale di cui all'art. 1 concorre alla realizzazione dei fini istituzionali e strategici dell'Università per Stranieri di Siena, svolgendo attività didattica e scientifica per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana a stranieri in sede, in Italia e/o all'estero, in presenza o a distanza.

Per il raggiungimento di dette finalità i Collaboratori ed Esperti Linguistici aderiscono e/o afferiscono, secondo quanto previsto dai singoli regolamenti, alle strutture dell'Università che hanno come obiettivo tali attività. E' consentita l'afferenza e/o l'adesione a più strutture dell'Ateneo.

Le attività si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che concorrono alla programmazione didattica secondo le modalità previste dai regolamenti delle strutture di afferenza.

Il personale di cui all'art. 1 tiene apposito registro ove annotare le ore di insegnamento e le altre attività svolte.

2. Sulla base delle programmazioni predisposte dagli Organi competenti, il personale di cui all'art.

1) espleta le seguenti attività:

a) insegnamento della lingua e della cultura italiana, a tutti i livelli, anche con l'utilizzo dei laboratori linguistici e multimediali e degli altri sussidi didattici disponibili; tale attività si svolge entro corsi, moduli e seminari o secondo altre forme stabilite in sede di programmazione didattica;



Università per Stranieri di Siena

- b) verifica e valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento in qualità di commissario d'esame;
 - c) svolgimento di corsi di lingua e di didattica rivolti a docenti di lingua italiana a stranieri;
 - d) somministrazione e valutazione dei test d'ingresso, in itinere e di fine corso;
 - e) predisposizione dei test somministrati nelle varie fasi del corso (ingresso, in itinere, fine corso);
 - f) selezione, elaborazione, realizzazione dei materiali didattici inerenti al corso, correzione di elaborati scritti;
 - g) altre attività didattiche rivolte agli studenti dei corsi di lingua: ricevimento, tutorato e orientamento;
 - h) programmazione didattica collegiale e relativa predisposizione dei programmi didattici di propria competenza;
 - i) partecipazione alle riunioni dei vari organi collegiali accademici e didattici secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Università per Stranieri di Siena, nonché alle riunioni di organizzazione, programmazione e valutazione delle attività didattiche;
 - j) partecipazione a commissioni e progetti funzionali alla didattica dell'italiano a stranieri;
 - k) corsi a tema su argomenti inerenti la cultura italiana rivolti agli studenti dei corsi di lingua;
 - l) partecipazione a progetti o gruppi di ricerca o di produzione istituiti e/o attivati all'Università per Stranieri di Siena in ambito linguistico-glottodidattico e culturale.
3. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 è previsto un monte ore annuo di 500 ore, che costituisce il rapporto a tempo pieno del Collaboratore ed Esperto Linguistico. Di tale monte ore annuo sono destinate alla didattica, nelle strutture in cui si svolgono corsi di lingua italiana, almeno 360 ore per le attività di cui alle lettere a), b), c), d), k) del comma 2. Sono altresì destinate alle attività di cui alla lettera g) non più di 20 ore, sulla base della programmazione annuale predisposta dagli Organi competenti. Le attività di cui alle lettere e), f), h), i) sono svolte dal predetto personale in aggiunta alla didattica, facendone parte integrante. La quota annua destinata alla didattica può essere modificata in rapporto alle esigenze di programmazione delle strutture a cui i Collaboratori ed Esperti Linguistici aderiscono e/o afferiscono, con l'accordo dell'interessato.

Art. 3

ATTIVITA' DI RICERCA, STUDIO, PRODUZIONE E FORMAZIONE

1. Per le attività previste all'art. 2 comma 2, lettera j) e l) ai Collaboratori ed Esperti Linguistici che ne abbiano fatta richiesta è garantita la possibilità di dedicare annualmente un massimo di 120 ore, del loro monte ore annuo complessivo, attraverso la partecipazione a progetti di ricerca, studio e produzione approvati o promossi dalle strutture alle quali aderiscono e/o afferiscono, usufruendo dei relativi contributi nei limiti di bilancio delle stesse, per ciascun esercizio. L'Amministrazione, nell'intento generale e strategico di promuovere lo sviluppo della ricerca in équipe, come elemento qualificante della ricerca scientifica anche nel settore umanistico,

RJ SL L. S. D. M. P. M. M.



Università per Stranieri di Siena

favorisce la partecipazione del personale di cui all'art. 1 ai progetti di ricerca elaborati e realizzati nell'ambito delle attività dei Centri dell'Ateneo.

Al personale di cui sopra è garantito il riconoscimento di quanto effettivamente svolto e comunque dell'apporto dato alle attività di ricerca e produzione realizzate dalle strutture alle quali afferiscono e/o aderiscono.

2. Oltre alle attività indicate all'art. 2, i Collaboratori ed Esperti Linguistici possono:
 - a. tenere corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, rivolti a docenti di lingua italiana a stranieri in Italia e all'estero;
 - b. partecipare a progetti di scambio in Italia e all'estero, in regime convenzionale;
 - c. collaborare alle attività di tirocinio previste per gli studenti dei Corsi della Facoltà e della Scuola di Specializzazione.

Art. 4

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La programmazione delle attività a cui concorrono i Collaboratori ed Esperti Linguistici è disposta dagli organi delle strutture a cui tale personale aderisce e/o afferisce, sulla base del piano delle attività presentato dai singoli Collaboratori ed Esperti Linguistici.
2. Le attività del Collaboratore ed Esperto Linguistico sono sottoposte a valutazione secondo quanto stabilito dall'Ateneo e, comunque, come previsto a livello nazionale per le Università.

Art. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico fondamentale, stabilito dall'art. 51 del CCNL 21.05.1996 comparto università (rideterminato a decorrere dal 1/1/2002 in € 13.806,15 annui, oltre alla tredicesima mensilità pari a € 1.150,51), si incrementa con il trattamento integrativo di Ateneo pari a € 13.815,68 da corrispondersi per dodici mensilità.

Al personale di cui all'art. 1 del presente contratto competono le assicurazioni sociali previste dalle norme vigenti in favore dei lavoratori dipendenti.

Restano a carico dell'Amministrazione i contributi dovuti dal datore di lavoro.

Il personale di cui all'art. 1 del presente contratto ha diritto all'assistenza sanitaria prevista dalla normativa vigente ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestita dagli Istituti Previdenziali.

3



Università per Stranieri di Siena

Art. 6

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Il personale di cui all'art. 1 che si reca in missione su incarico dell'Università godrà del trattamento di missione previsto dal Regolamento Missioni dell'Università per Stranieri di Siena. La missione dovrà essere autorizzata dal responsabile della struttura alla quale il personale di cui all'art. 1 afferisce e/o aderisce. Coloro che si recano in missione devono presentare una relazione scritta sull'attività svolta, allegando eventuali elaborati o comunicazioni.

Art. 7

CONGEDO ORDINARIO

1. Il personale di cui all'art. 1 ha diritto a 36 giorni di ferie, comprensivi delle 4 giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi.
3. Le ferie devono essere fruito dal Collaboratore ed Esperto Linguistico durante i periodi di sospensione dell'attività didattica individuale. Nella rimanente parte dell'anno, per particolari motivi personali o familiari documentati, è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a 3 giornate lavorative. Tale fruizione è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che ne fa richiesta e all'impossibilità di fruire dei permessi di cui al comma 1 del successivo art. 8.
4. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Art. 8

PERMESSI, CONGEDI E SCIOPERI

1. Gli organi deputati alla gestione delle strutture a cui il Collaboratore ed Esperto Linguistico aderisce e/o afferisce possono concedere al personale di cui all'art. 1, per particolari motivi personali o familiari, fino a n. 3 giorni di permesso per ciascun corso non inferiore a 60 ore. I permessi possono essere usufruiti anche su base oraria. Le ore di lezione non impartite devono essere recuperate.
2. Possono inoltre essere concessi a domanda e sulla base di apposita documentazione n. 3 giorni di permesso retribuito per ognuno dei seguenti casi:
 - a. partecipazione a concorsi o esami;
 - b. lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;



Università per Stranieri di Siena

- c. documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
 - d. nascita dei figli.
3. Il personale di cui all'art. 1 che contrae matrimonio ha altresì diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.
 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare e non riducono le ferie.
 5. Per quanto attiene alla possibilità di fruire di congedi per eventi e cause particolari al presente contratto si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 08.03.2000 n.53 e del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
 6. In caso di sciopero viene detratto un trentesimo dello stipendio lordo mensile globale per ogni giornata di servizio relativamente alla quale vi è stata adesione allo sciopero. Le ore di lezione non impartite non vengono recuperate.

Art. 9

ASSENZE PER MALATTIA

1. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio competente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo gravi e accertati motivi di impedimento.
2. Il certificato medico attestante lo stato di infermità che comporta l'incapacità lavorativa è richiesto solo dopo il secondo giorno di malattia. L'interessato è tenuto a recapitare detto certificato all'ufficio del personale.
3. L'Amministrazione dispone in ogni caso il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
4. Per quanto riguarda i limiti delle assenze per malattia si applicano le disposizioni previste dal CCNL per il comparto Università.

Art. 10

TUTELA LAVORATRICI MADRI E CONGEDI PARENTALI

Al presente contratto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 26.03.2001 n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). In particolare sono direttamente applicabili le disposizioni di cui agli articoli: 14 (controlli prenatali), 20 (flessibilità del congedo di maternità), 22 (trattamento economico e normativo), 28 (congedo di paternità), 29 (trattamento economico e normativo), 32 (congedo parentale), 34 (trattamento economico e normativo), 39 (riposi giornalieri della madre), 40 (riposi giornalieri del

RJ

SL

Lu.

B

DS

Ughetti



Università per Stranieri di Siena

padre), 47 (congedo per la malattia del figlio) e 48 (trattamento economico e normativo) del suddetto Testo Unico.

Ad integrazione delle norme contenute nel Testo Unico si prevede inoltre quanto segue:

- a) in ipotesi di congedo di maternità e di paternità – come specificamente precisato nell'art. 2 del Testo Unico- alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile;
- b) alla lavoratrice o al lavoratore sono concessi singolarmente ulteriori trenta giorni annuali di permesso retribuito, da prendere alternativamente, per poter assistere il figlio durante la malattia fino al compimento del terzo anno di età;
- c) i permessi retribuiti per effettuare controlli prenatali di cui all'art. 14 del Testo Unico sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 11

ATTIVITA' DI STUDIO E FORMAZIONE

1. Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio, ricerca e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza. La partecipazione a seminari, conferenze e corsi di aggiornamento inerenti la propria materia ha luogo, di norma, nei periodi di silenzio didattico individuale. Qualora vi sia coincidenza con alcune ore di attività di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), b), c), d), k) tali ore dovranno essere recuperate.
2. Ogni tre anni è consentito l'utilizzo di un periodo non superiore a sei mesi di congedo straordinario per motivi di studio, ricerca, aggiornamento, con diritto al mantenimento del posto senza alcun trattamento economico, con copertura di trattamento previdenziale.

Art. 12

PARI OPPORTUNITA'

L'Università per Stranieri di Siena si impegna ad intraprendere azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità ai sensi della L. n.125 del 10.4.1991.

RT

SL

L.

B

DA

W



Università per Stranieri di Siena

Art. 13 DOVERI DEL LAVORATORE

1. Il personale di cui all'art. 1 conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione dell'attività dell'Università per Stranieri di Siena, anteponendo l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Al personale di cui all'art. 1 è fatto in particolare obbligo:
 - di osservare scrupolosamente l'orario di servizio didattico;
 - di segnalare tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro delle lezioni le assenze per malattia secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto;
 - di usare e conservare con cura i laboratori linguistici, le attrezzature ed i sussidi didattici.

Art. 14 CLAUSOLA DI ESCLUSIVITA'

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno ha carattere di esclusività per tutta la sua durata, e vi si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 11 del D.P.R. 11.7.80, n. 382 e successive modificazioni (D. Lgs. 80/98 art. 26).
2. Per lo svolgimento di attività professionali esterne retribuite, ai sensi del Decreto Legislativo 80/98, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Rettore, pena le sanzioni previste dall'art. 26 del citato Decreto Legislativo.
3. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato o parziale è ammesso l'esercizio dell'attività lavorativa esterna, anche a carattere continuativo, che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività di istituto.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica:
 - a) per raggiunti limiti di età;
 - b) per raggiunti limiti di servizio;
 - c) per volontarie dimissioni;
 - d) per licenziamento.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio avviene secondo la normativa vigente all'atto del verificarsi dell'evento.
3. Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività lavorativa. L'inidoneità viene accertata secondo le norme vigenti per i dipendenti degli enti pubblici.



Università per Stranieri di Siena

4. In applicazione degli artt. 2118 e 2122 del Codice Civile la cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente dà diritto agli aventi causa al trattamento di fine rapporto e ad una mensilità dello stipendio.
5. Il rapporto di lavoro può essere risolto da parte dell'Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile e secondo quanto previsto dal CCNL del 27.01.2005, per giusta e comprovata causa o per giustificato motivo.
6. In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno o a scelte strategiche dell'Ateneo, l'Università si impegna, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a riconvertire professionalmente il personale di cui all'art. 1 del presente contratto.
7. Il licenziamento e le dimissioni debbono essere comunicati obbligatoriamente per scritto con un preavviso di 30 giorni, pena nullità. Il preavviso non può essere dato al lavoratore che si trovi assente per malattia o per maternità.

Art. 16

NORME DISCIPLINARI

Per la violazione di norme del presente contratto possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 41, 42, 43, 44 del CCNL del comparto Università (quadriennio normativo 1998 - 2001).

Art. 17

ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

1. A richiesta dell'interessato l'Università per Stranieri di Siena può stipulare contratti di lavoro a tempo parziale per Collaboratori ed Esperti Linguistici nei limiti di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL.
2. L'amministrazione potrà procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 51, comma 2 del CCNL, con le stesse modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato per Collaboratori ed Esperti Linguistici, solo per provvedere ad esigenze temporanee di insegnamento della lingua e cultura italiana ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla supplenza di assenze temporanee. Al personale assunto a tempo determinato spetta il trattamento normativo e quello economico iniziale previsto per i contratti a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo determinato sono oggetto di informazione preventiva alle RSU e OO.SS. e di eventuale esame congiunto.

Per i contratti a tempo determinato stipulati per supplire assenze temporanee, l'orario di servizio è quello del personale che viene sostituito.



Università per Stranieri di Siena

**Art. 18
NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dalla distinta disciplina, si applicano, ove compatibili con la specificità e la prestazione professionale del personale di cui all'art. 1:
 - a. le norme in vigore per il restante personale del comparto,
 - b. le disposizioni vigenti al livello nazionale per l'impiego pubblico.
2. Per il personale di cui all'art. 1 sono fatte salve le condizioni di maggior favore previste dal CCNL e da disposizioni di legge.
3. Per la definizione delle ore di didattica eventualmente svolte in eccesso fino al momento della sottoscrizione del presente contratto si rinvia ad apposita contrattazione decentrata.

Siena, **26 OTT. 2005**

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pasquale Gratteri

Il Delegato del Rettore
Prof.ssa Lucia Strappini

CGIL

CISL

UIL

CONFSAI/SNALS/CISAPUNI

RSU



Università per Stranieri di Siena

DICHIARAZIONE DELLA FLC CGIL

La FLC CGIL esprime la propria insoddisfazione riguardo al fatto che l'Università per Stranieri di Siena non ha voluto recepire nel presente contratto integrativo l'equiparazione economica dei CEL alla figura del Ricercatore confermato a tempo pieno, come da tempo la CGIL chiede a livello nazionale anche in applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia Europea. La richiesta più volte reiterata, è stata sistematicamente respinta con motivazioni non condivise. Non equiparare i CEL al livello economico del Ricercatore confermato a tempo pieno, significa negare il riconoscimento delle anzianità di servizio acquisite e della possibilità di progredire nella propria carriera. Inoltre denuncia un danno economico, oltre a quello professionale, poiché i CEL non possono usufruire degli scatti di anzianità che comporterebbero un miglioramento economico.

26 OTT. 2005

P. Paoletti
Moffa